

STATUTO

LAVORO & SOCIETA' S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERONA VR VIA ALBERE 18

Numero REA: VR - 352607

Codice fiscale: 03636740239

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2026 - Statuto completo	2
--	---



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Allegato A) al n.55874 Repertorio e n.41503 Raccolta

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"LAVORO & SOCIETÀ S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi del D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 112 e successive modifiche è costituita una impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata con la seguente denominazione "LAVORO & SOCIETÀ S.R.L. IMPRESA SOCIALE", per brevità "L&S S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

Art. 2 - Sede

La società ha sede legale nel comune di Verona.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, mentre compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso alla decisione di proroga.

TITOLO II

Scopo, oggetto e capitale sociale

Articolo 4 - Scopo

La Società non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte a favorire l'inclusione lavorativa, la formazione e l'occupabilità delle persone, nonché promuovere la crescita professionale e sociale dei lavoratori ed il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato del lavoro, attraverso percorsi personalizzati di orientamento, formazione, accompagnamento, tutoraggio e mediazione tra domanda e offerta di lavoro, in coerenza con principi di solidarietà, pari opportunità e sviluppo sostenibile e secondo quanto disposto all'articolo seguente.

La società promuove il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti dei servizi erogati e degli altri principali soggetti direttamente interessati alla sua attività nelle forme e secondo le modalità definite in apposito regolamento aziendale adottato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dai successivi articoli 19, 25, 21 e 28, e reso disponibile presso la sede della Società e pubblicato in area riservata del sito internet.

È ammessa, secondo le modalità indicate in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi a quanto riportato nel precedente capoverso.

Articolo 5 – Oggetto

Considerate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo, la società esercita, in via stabile e principale ed ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 112/2017, le seguenti attività d'impresa di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2, del D.Lgs. 112/2017.

La Società si propone, in particolare, di svolgere le seguenti attività:

1. progettazione e realizzazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone disoccupate, inoccupate, svantaggiate o molto svantaggiate;

2. servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;

3. educazione, istruzione e formazione professionale, inclusa la formazione continua e superiore, comprendente la progettazione, organizzazione ed erogazione di percorsi di apprendistato, di formazione a distanza (FAD/e-learning), di percorsi IFTS e ITS e di alta formazione, nonché la progettazione e gestione di piani formativi finanziati da Fondi Paritetici Interprofessionali o da altri fondi pubblici e privati;

4. formazione extra-scolastica e percorsi educativi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo formativo e all'inclusione sociale, in coerenza con le politiche di orientamento e occupabilità;

5. attività di agenzia sociale, comprendente lo svolgimento di funzioni finalizzate a favorire l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 276/2003, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati;

6. servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, comprensiva della raccolta dei curricula, della preselezione, della gestione delle fasi di incontro tra lavoratori e datori di lavoro e delle relative comunicazioni obbligatorie;

7. servizi di ricerca e selezione del personale, mediante la definizione dei profili di competenza, la pianificazione e realizzazione delle procedure di selezione e l'assistenza, anche formativa, nella fase di inserimento;

8. servizi di supporto alla ricollocazione professionale, attuato su incarico di imprese o sulla base di accordi sindacali, attraverso la preparazione, formazione e affiancamento dei lavoratori nella fase di reinserimento.

In via strumentale e accessoria, la Società potrà inoltre svolgere attività affini a quelle sopra elencate o ad esse connesse, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. azioni di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro;

b. consulenza e assistenza nel settore delle risorse umane;

c. gestione di unità operative e sportelli per l'erogazione di servizi formativi e per il lavoro;

d. raccolta, catalogazione ed elaborazione di curricula e gestione di banche dati;

e. redazione e pubblicazione di studi, ricerche, materiali editoriali e divulgativi;

f. progettazione e gestione di interventi integrati di politica attiva del lavoro e di programmi cofinanziati da enti pubblici o privati;

g. partecipazione a bandi, gare e procedure di appalto a livello nazionale ed europeo;

h. analisi dei fabbisogni formativi e professionali, ricerca applicata e sperimentazione metodologico-didattica.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del d.Lgs. 112/2017 e s.m.i. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa, strumentale o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) suddiviso in quote.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il possesso della quota costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio in conformità della legge e dello Statuto. I versamenti delle quote saranno effettuati dai Soci, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Le quote possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente secondo comma, è ammessa l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, con indicazione, nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento del capitale sociale, dello specifico diritto riconosciuto ad uno o più soci. Tali diritti potranno essere introdotti, eliminati, trasmessi o modificati solo con il consenso unanime dei soci.

Art. 7 Aumento del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti ovvero imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili purché nei limiti di cui all'articolo 3 comma quarto del D.lgs. n. 112/2017. In caso di aumento gratuito del capitale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

La relativa deliberazione dell'Assemblea dei soci dovrà essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti

spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. n. 112 del 2017. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoperte; la parte dell'aumento di capitale che rimanga non sottoscritta da uno o più soci potrà essere offerta a terzi in osservanza dei limiti di cui all'articolo 4 comma terzo del D.lgs. n. 112 del 2017, salvo che la decisione di aumento non abbia espressamente escluso tale possibilità e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma.

E' attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte del Consiglio di amministrazione e in osservanza dei limiti di cui all'articolo 4 comma terzo del D.lgs. n. 112 del 2017; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs n. 112/2017 è prevista la facoltà per l'aspirante socio di investire l'assemblea dei soci in relazione al diniego di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di rigetto, chiedendo al Consiglio di amministrazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la convocazione dell'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del Capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi. La delibera di aumento del Capitale deve stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di indicazioni, il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

Art 8 - Trasferibilità della partecipazione sociale

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa entro i limiti indicati dall'articolo 4 comma terzo del D.lgs. n. 112 del 2017 e salvo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o per causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Art. 9 - Prelazione

In caso di trasferimento per atto tra vivi a qualunque titolo delle quote, i soci hanno diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta.

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi, a qualunque titolo, in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al consiglio di amministrazione; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità della cessione.

Il consiglio di amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al consiglio di amministrazione la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione via PEC o con raccomandata A/R spedita (vale il timbro postale) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione;

b) il consiglio di amministrazione darà comunicazione al socio offerente - a mezzo PEC o raccomandata A/R da inviarsi (vale il timbro postale) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - dell'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento, che dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione.

Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4 comma terzo del D.lgs. n. 112 del 2017, il diritto di prelazione può essere esercitato esclusivamente per l'intera partecipazione offerta; pertanto, se la prelazione è esercitata da un solo socio, la quota offerta dovrà essere acquistata per l'intero; ove all'acquisto concorressero, invece, più soci, la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun concorrente.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione; spetta, altresì, in caso di trasferimento del diritto di opzione; è preclusa ai soci la cessione in pegno o garanzia volontaria della quota sociale.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro; qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni Societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto espressa rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti i soci.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 - Gradimento

Qualora non sia esercitata la prelazione di cui al precedente articolo, le partecipazioni sono trasferibili a terzi previo gradimento espresso dai soci con decisione adottata, senza obbligo di motivazione, con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, dedotta la quota oggetto del trasferimento che è comunque esclusa dal voto.

Ai fini di cui al precedente comma, la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente o dell'erede e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata o a mezzo PEC. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente o all'erede con lettera raccomandata o a mezzo PEC entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende rifiutato.

In caso non venga concesso il gradimento, né esercitata la prelazione di cui al precedente articolo 10, al socio spetta il diritto di recesso.

Il trasferimento delle quote di partecipazione con particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o gli utili o con altri privilegi non attribuisce al cessionario tali diritti o privilegi.

Art. 11 - Finanziamenti soci

I soci potranno eseguire, su richiesta del consiglio di amministrazione, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi, purché nei limiti di quanto consentito ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. f del D.lgs. n. 112/17, che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2467 cod. civ.

Art. 12 - Recesso

Il recesso, anche parziale, spetta ai soci nei casi previsti dall'art. 2473 comma primo c.c. e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione al consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. La raccomandata dovrà pervenire entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio che recede dalla società ha diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) del D.lgs. 112/2017, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il rimborso della partecipazione del socio recedente, determinato ai sensi del comma precedente, deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, nelle modalità indicate dall'art. 2473 c.c.

Art. 13 - Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società soltanto per giusta causa ed in osservanza del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 112 del 2017.

L'esclusione per giusta causa sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- 1) senza giustificato motivo non esegue il conferimento nel termine prescritto e si renda conseguentemente moroso, previa diffida ad adempiere e nei termini e con le modalità previste dall'art. 2466 c.c.
- 2) eserciti, senza il consenso degli altri soci, per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, o partecipi come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente;
- 3) si renda inadempiente rispetto ai suoi obblighi nei confronti della società, arrecando ad essa danni rilevanti;
- 4) si trovi in un caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il servizio o la prestazione d'opera oggetto del conferimento;
- 5) si trovi in liquidazione giudiziale o sottoposto a procedure concorsuali;
- 6) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con sentenza di condanna passata in giudicato.

La decisione del consiglio di amministrazione dovrà essere comunicata al socio con lettera raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il socio escluso, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 d.lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

Il socio escluso dalla società ha diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) del D.lgs. 112/2017, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. I soci esclusi dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata da apposito regolamento, e la Società potrà compensare con il debito derivante dal rimborso della quota e di eventuali prestiti concessi, il credito derivante da penali, ove previste, e da risarcimento danni anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione dell'esclusione, nelle modalità indicate dall'art. 2473 c.c., restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del Capitale Sociale.

Art. 14 – Morte

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 9.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti la prelazione, è comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 10.

In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 60 giorni

dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Nel caso di diniego al gradimento gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 12.

Il trasferimento della partecipazione sociale mortis causa è efficace nei confronti della società dopo il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese della documentazione attestante l'avvenuta successione.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 15 – Decisioni dei soci e metodo assembleare

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la decisione circa la destinazione degli eventuali utili;
2. l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi;
3. la nomina e la revoca del consiglio di amministrazione;
4. la nomina dell'organo di controllo e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, ove richiesti, secondo le modalità previste dalla legge, determinando i relativi compensi nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 112/2017;
5. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. lo scioglimento anticipato della società e la devoluzione del patrimonio
8. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e compensi
9. gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione
10. le materie devolute alla loro competenza dalla legge

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera Assembleare nel rispetto del metodo Collegiale ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c.

Art. 16 – Convocazione dell'assemblea

Le assemblee sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione o dagli amministratori ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, presso la sede sociale o altrove, ma sempre in Italia.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o a mezzo PEC fatte pervenire ai soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima, l'assemblea non risultasse regolarmente costituita. Con la stessa convocazione saranno indicati il luogo, la data, l'ora dell'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima adunanza

andasse deserta.

In assenza di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 17 - Regole di svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da altra persona designata dall'assemblea con decisione adottata a maggioranza. L'assemblea nominerà un segretario anche non socio. Ove il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, oltre che nei casi di legge, il verbale dell'assemblea sarà redatto da Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, socio o non socio. La delega deve essere conferita per iscritto ed in essa deve essere specificato il nome del rappresentante. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Le assemblee della società potranno essere tenute anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei soci ed in particolare, sussistendo il predetto quorum costitutivo, sarà validamente costituita purché:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vi sia la possibilità per il presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ogni intervenuto, se occorre, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo fax, modem, posta elettronica o altre tecnologie.

Art. 18 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Le decisioni di trasferimento della sede sociale all'estero, trasformazione, modifica dell'oggetto sociale, rinuncia alla qualifica di impresa sociale e di scioglimento anticipato sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente atto costitutivo e quelle previste dalla legge che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

Nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea non si tiene conto delle

astensioni volontarie, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva quorum deliberativi minimi inderogabili rapportati ad aliquote del capitale sociale.

Art.19 – Partecipazione di lavoratori e utenti alle decisioni dei soci

Il rappresentante dei lavoratori e quello degli utenti partecipano all'assemblea dei soci con diritto di intervento nel dibattito ma senza diritto di voto. A questo fine ciascuna delle due categorie, lavoratori e utenti, nomina un proprio rappresentante secondo le modalità definite nel regolamento aziendale di cui all'articolo 4. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 16 e 17.

Art. 20 - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori

L'assunzione della carica di amministratore della società, da parte di soci o di terzi, è subordinata, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 112/17, al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o enti operanti nel settore della Società;

o attività professionali o lavorative nel settore della Società;

- non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società o enti da questa controllate, delle società o enti che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né avere rapporti a contenuto patrimoniale con gli altri amministratori della società o con gli amministratori della società da questa controllate.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituirà causa di decadenza dalla carica stessa

Non possono rivestire cariche sociali gli Amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della società.

Articolo 21 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà in occasione dell'assemblea di rinnovo delle cariche, ai lavoratori, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 4 del presente Statuto, spetta il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Art. 22 – Compiti del consiglio di amministrazione

La gestione spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Hanno facoltà di

compiere tutti gli atti che ritengano opportuni o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci. Le eventuali limitazioni dei poteri gestori vengono rimesse alla competenza dei soci.

Spetta al consiglio di amministrazione l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017 e dell'articolo 4 del presente statuto, del regolamento aziendale che preveda forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti dei servizi e dei principali destinatari delle attività della società e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nell'attività della società loro spettanti.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 del Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381 comma 4 c.c. né quelle indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Per determinate attività o singoli negozi il Consiglio potrà conferire poteri e la relativa firma sociale a singoli Consiglieri o a terzi, determinando i limiti e le modalità di esercizio dei poteri conferiti.

L'Amministratore o gli Amministratori delegati eventualmente designati riferiscono al Consiglio circa l'esercizio delle attribuzioni delegate ogni sei mesi a partire dalla loro nomina.

Art. 23 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo, presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, se nominato, dal Vicepresidente o dal Consigliere più giovane d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è prevalente, salvo in caso di Consiglio composto da due membri.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 24 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 25 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Il Consiglio di amministrazione informa i lavoratori, gli utenti dei servizi ed i principali destinatari delle attività della società in merito alle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati nelle forme previste dal Regolamento aziendale di cui all'articolo 4.

Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni, dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

Nei casi in cui si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e degli utenti, il consiglio di amministrazione è tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti nelle forme e secondo le modalità definite nel regolamento aziendale di cui all'articolo 4.

Art. 26 - Compenso agli amministratori

Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in misura non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi e analoghi settori o condizioni, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 3 comma 2 D.lgs. 112/2017.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, sentito l'organo di controllo e, comunque, entro i limiti richiamati nel precedente comma.

Art. 27 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente nei casi di assenza o impedimento del

Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe. Il Consiglio è autorizzato a nominare un direttore generale, direttori, responsabili di particolari servizi, procuratori per categorie di affari indicando le deleghe e le funzioni di ciascuno.

Art. 28 - Organo di controllo

La società nomina ai sensi dell'Articolo 10 D.lgs. 112/2017 un organo di controllo interno che può essere alternativamente costituito, secondo la delibera dell'assemblea all'atto della nomina, in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e l'assemblea nomina il Presidente.

Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà in occasione dell'assemblea di rinnovo delle cariche sociali, ai lavoratori, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 4 del presente Statuto, spetta il diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

L'organo di controllo resta in carica tre esercizi, i suoi componenti sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2, ed i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile, ed i seguenti ulteriori requisiti:

- aver maturato un'esperienza professionale almeno annuale attraverso, l'esercizio della professione presso imprese operanti nel settore della società
- Non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli altri componenti dell'organo di controllo della società o di società controllate da questa controllate né avere con essi rapporti di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. n. 112/17 e di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma secondo del D.Lgs n. 112 del 2017.

All'organo di controllo interno, se non diversamente deliberato dall'assemblea, è affidata anche la revisione legale dei conti della società qualora obbligatoria per legge; in tal caso tutti i componenti dell'organo di controllo sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 29 - Revisione legale dei conti

Se obbligatoria per legge o facoltativa per delibera assembleare, la revisione legale dei conti, se non è attribuita all'organo di controllo, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IV

Bilancio e assenza scopo di lucro

Art. 30 – bilancio d'esercizio e Utili

L'esercizio sociale va dal giorno 1° (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio d'esercizio delibera la destinazione degli utili netti annuali allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio mediante accantonamento a riserva indivisibile, fatte salve le seguenti destinazioni obbligatorie per legge:

- il 5% (cinque per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, è destinato alla riserva legale sino al raggiungimento del limite di un quinto del capitale sociale previsto dall'art.2430 C.C.

- una quota pari al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, è destinato al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, laddove istituito ai sensi dell'articolo 15 comma terzo del D.lgs. n. 112/17 o, in mancanza, al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di Fondazione Italia Sociale.

Fatto salvo quanto sopra, l'assemblea può deliberare di destinare una quota comunque inferiore al cinquanta per cento dell'utile annuale, dedotte le eventuali perdite maturate in esercizi precedenti e nei limiti previsti dal D.Lgs 112/2017:

1. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti;

2. alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

3. a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Fuori dei casi di cui al precedente comma, è fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al D.lgs. 112/2017, di utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1;

- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di

dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 31 - Bilancio sociale

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale è approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso il registro delle imprese.

La società dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.

TITOLO V

Scioglimento e disposizioni finali

Art. 32 - Scioglimento

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

Lo scioglimento volontario anticipato della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 33 - Liquidazione della società e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvederà alla nomina ed alla determinazione del numero, dei poteri e delle attribuzioni dei liquidatori, con indicazione di quello o di quelli cui spetterà la rappresentanza della società e stabilirà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, il tutto con l'osservanza delle norme di legge. Alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 c. ss. del codice civile.

La società potrà in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine e previo assolvimento degli adempimenti di legge:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 30 e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi

di cui all'art. 16 comma 1 del D.lgs. n. 112/17, secondo quanto indicato nella delibera assembleare di scioglimento della società.

Art. 34 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società, i soci ed i componenti degli organi sociali, il Foro competente in via esclusiva è quello di Verona.

Art. 35 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 112/17 e successive modifiche, alle norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in quanto compatibili con le disposizioni del D.lgs. n. 112/17 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione concernenti le società a responsabilità limitata.

F.to Matteo Peruzzi

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS.82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.